

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 17 gennaio 2023

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

- LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023 (I principali articoli)
- ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFOMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI
- LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO
- DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
- NOVITÀ REGIME FORFETTARIO
- TASSAZIONE INCREMENTALE

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. Si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 1, comma	Contenuto
2-9	<p>Credito di imposta energia elettrica e gas</p> <p>Vengono previsti, anche nel I trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, introdotti nel 2022.</p> <p style="text-align: center;"><u>Credito di imposta imprese energivore</u></p> <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse auto consumata nel I trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al I trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Credito d'imposta imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito di imposta imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta imprese non gasivore

Alle imprese diverse da quelle di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Norme comuni dei crediti d'imposta

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel IV trimestre dell'anno 2022 e nel I trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p><u>quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre dell'anno 2023.</u></p> <p>I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. A tal fine non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 ed all'art. 34, L. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, Tuir. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero, di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. <u>In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità</u>, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e Iva di cui al D.P.R. 322/1998 e dai responsabili Caf, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'art. 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle dell'art.121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020. Incaricato del monitoraggio sulla fruizione dei crediti è il Mef.</p>
10	<p>Superbonus</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 7-bis, art. 119, D.L. 34/2020, riconoscendo il c.d. superbonus anche alle Onlus, Odv e Aps iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le <u>spese relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o strutture non pertinenziali</u>, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi c.d. trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'art. 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico), D.Lgs. 42/2004. Inoltre, viene stabilito che, fermo restando il calcolo del limite di spesa previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'estensione della detrazione</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110%.
13-14	Iva settore del gas e somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano Viene prorogata la riduzione dell'Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Viene ridotta al 5% anche l'aliquota Iva relativa alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'art. 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
16	Iva settore teleriscaldamento Viene prevista l'aliquota Iva al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28/2/2023, sono determinate le modalità attuative.
17	Bonus sociale e bonus elettrico Solo per il 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e alla compensazione per la fornitura di gas naturale, i nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
54	Regime forfettario Intervenendo sull'art. 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro. Viene inoltre prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro , con obbligo di versamento dell'Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l'uscita dal regime.
55-57	Tassa piatta incrementale <u>Limitatamente al 2023</u> , viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale.
63	Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti Intervenendo sull'art. 1, comma 182, L. 205/2018, per il solo 2023, viene ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
64	Plastic tax e sugar tax

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	Viene posticipata al 2024 l'entrata in vigore sia della c.d. plastic tax sia della c.d. sugar tax.
65-69	Ammortamento fabbricati strumentali imprese nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo Viene prevista, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i 4 successivi, limitatamente alle imprese operanti in una delle attività di cui ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati) la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle attività di cui sopra, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6% . Le imprese di cui sopra il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli art. 117 e ss., Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui sopra e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da emanare entro 60 giorni dal 1/1/2023, sono adottate le disposizioni attuative.
72	Aliquota Iva prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile Intervenendo sulla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 5% per la cessione di: a) assorbenti e tamponi; b) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
73	Aliquota Iva cessione di pellet Viene prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le cessioni di pellet.
74-75	Acquisto prima casa da parte di under 36 Intervenendo sull'art. 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023.
76	Detrazione Irpef Iva sull'acquisto di immobili da imprese costruttrici Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31/12/2023, la detrazione dall'Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute e nei 9 successivi.
77-78	Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.
81-82	Esenzione Imu immobili occupati Viene introdotta nell'art. 1, comma 759, L. 160/2019, la nuova lettera g-bis), stabilendo <u>l'esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633, c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale</u> . Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto Mef, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa in caso di venir meno del diritto all'esenzione. Per ristorare i Comuni per le minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
84-86	Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali Introducendo dei nuovi commi all'articolo 110, Tuir, viene previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori <u>non cooperativi a fini fiscali</u> sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir. A tal fine, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. Tali limitazioni non trovano applicazione quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni attuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui sopra e, nel caso in cui non siano ritenute idonee, deve esserne data specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi, mentre non trovano applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167, Tuir. A fini di coordinamento vengono modificati l'art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997, in materia di regime sanzionatorio e l'art. 31-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 600/1973, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.</p>
87-95	<p>Società ed enti non residenti: imposta sostitutiva riserve di utili</p> <p>Viene previsto che gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.</p> <p>A tal fine deve essere esercitata l'opzione da parte dei contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- i contribuenti assoggettati all'Ires possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 9% degli utili e delle riserve di utile di cui all'art. 87, Tuir;- i contribuenti assoggettati all'Irpef possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 30%, degli utili e delle riserve di utile di cui all'art. 87, Tuir. <p>L'opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'art. 168-ter, Tuir.</p> <p>L'opzione, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. Le aliquote sono ridotte del 3% in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, nel termine di 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 167, comma 2, Tuir. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive di cui sopra. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.</p> <p>Il Mef, con Decreto da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, provvede a definire le norme di coordinamento.</p>
96-99	<p>Plusvalenze realizzate da soggetti esteri</p> <p>Modificando l'art. 23, Tuir, viene introdotto il nuovo comma 1-bis, stabilendo che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione delle cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>Intervenendo sull'art. 5, D.Lgs. 461/1997, viene prevista la tassazione per tali redditi. Inoltre, vengono esclusi i c.d. immobili merce, nonché quelli c.d. strumentali dalle soglie rilevanti per l'imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni. Infine, vengono escluse dall'applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.</p>
100-105	<p>Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata</p> <p>Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.</p> <p style="text-align: center;"><u>Regime agevolato</u></p> <p>Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.</p> <p>Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.</p> <p>Limitatamente agli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all'art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o, in alternativa, utilizzando i moltiplicatori di cui sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori.</p> <p>Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.</p> <p>Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni relative al trattamento fiscale degli utili previste dall'art. 47, commi 1, secondo periodo e dal 5 all'8, Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni; tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.</p> <p>Ai fini dell'imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p> <p><u>L'imposta sostitutiva deve essere versata: in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023, e in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997.</u></p>
106	<p>Estromissione beni imprese individuali</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. 208/2015, relative all'estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, realizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.</p>
107-109	<p>Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali</p> <p><u>Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%. Il versamento deve essere effettuato entro il 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo.</u></p> <p>Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.</p>
112-114	<p>Affrancamento quote OICR e polizze assicurative</p> <p>Viene introdotta la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Si prevede altresì la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31/12/2022 e i premi versati.</p>
115-121	<p>Contributo di solidarietà 2023</p> <p>Viene istituito per l'anno 2023, con il fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, un contributo di solidarietà temporaneo a carico:</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

- dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;

- dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

- dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;

- dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

- dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.

Il contributo, al contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

Il contributo è dovuto quando almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di cui sopra.

Viene modificata la base imponibile di calcolo del contributo, posticipando dal 31 marzo al 30 aprile il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l'assunzione di un valore di riferimento pari a zero).

Viene inoltre stabilito che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive:

- le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti a carico dei quali si applica il contributo;

- le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, se e nella misura in cui gli acquisti a esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini Iva.

Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'Ires relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'Ires conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Alla luce delle modifiche di cui sopra relative alla base imponibile, è previsto che:

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>- se l'importo risulta maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, il residuo debba essere versato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. 241/1997;</p> <p>- se l'importo risulta inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggior importo versato sia ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.</p> <p>Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p>
126-147	<p>Disciplina fiscale criptovalute</p> <p>Viene introdotto la nuova lettera c-sexies) all'art. 67, Tuir, <u>prevedendo che rappresentano redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.</u> La "cripto-attività" è una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non rileva fiscalmente la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Tali plusvalenze, per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 9-bis, art. 68, Tuir, sono date dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.</p> <p>Eventuali plusvalenze realizzate su cripto-attività fino al 1° gennaio 2023 si considerano comunque realizzate ai sensi dell'art. 67, Tuir e, ai fini della determinazione della plusvalenza si applica quanto previsto dall'art. 68, comma 6, Tuir, ai sensi del quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Alle plusvalenze così determinate, sono ammesse in deduzione le minusvalenze relative ad operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'art. 5, D.Lgs. 461/1997, <u>anche le plusvalenze da cripto-attività scontano l'imposta sostitutiva del 26%.</u></p> <p>Inoltre, per effetto del successivo art. 6, D.Lgs. 461/1997, vengono inseriti anche i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies), comma 1, art. 67, Tuir, fra le operazioni per cui è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti,</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori). Viene introdotto anche il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale l'opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Modificando il comma 3, si specifica che, nel caso in cui i soggetti deputati al pagamento dell'imposta sostitutiva non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione della stessa alle plusvalenze e agli altri redditi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. Viene, invece, esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente. Modificando il comma 6 anche per le cripto-attività si considera cessione a titolo oneroso il trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché il passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello del risparmio gestito, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

Vengono inclusi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale fra i soggetti tenuti a:

- provvedere al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente;

- comunicare all'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente.

Viene modificato anche l'articolo 7, D.Lgs. 461/1997 prevedendo, tra le altre cose, che:

- l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio è esercitabile anche per i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies), comma 1, articolo 67, Tuir. In tal caso le operazioni su cripto-valute andranno a concorrere alla determinazione del risultato della gestione ai fini dell'applicazione dell'imposta. L'esercizio di tale opzione è consentito sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto, abilitato alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa;

- si considera cessione a titolo oneroso il conferimento al regime del risparmio gestito di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività.

Intervenendo sul D.L. 167/1990, vengono incluse anche le cripto-valute tra i valori per i quali gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica dell'identità della clientela in relazione alle predette operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p style="text-align: center;"><u>Cripto-valute detenute in regime di impresa</u></p> <p>Modificando l'art. 110, Tuir, viene introdotto il nuovo comma 3-bis) ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Tali regole si applicano anche ai fini Irap.</p> <p style="text-align: center;"><u>Imposta sostitutiva sulle cripto-valute al 1° gennaio 2023</u></p> <p>Viene previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies), comma 1, art. 67, Tuir, per <u>ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può</u> essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9, Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L'imposta sostitutiva è versata ai sensi del D.Lgs. 241/1997 <u>entro il 30 giugno 2023</u> e può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Il valore come sopra definito non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis, art. 68, Tuir.</p> <p style="text-align: center;"><u>Regolarizzazione cripto-attività non dichiarate</u></p> <p>Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, Tuir, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del <u>31 dicembre 2021</u> nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi. Se non sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento la sanzione è pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate. Se sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento è dovuta un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi. La regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività non dichiarate e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, D.L. 167/1990.</p> <p style="text-align: center;"><u>Imposta di bollo sulle cripto-attività</u></p> <p>Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi a oggetto le cripto-attività nella misura del due per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.</p>
148-150	<p>Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva</p> <p>Ai fini del rafforzamento del c.d. presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva, il nuovo comma 15-bis.1, art. 35, D.P.R. 633/1972, prevede che l'Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso <u>al rilascio di nuove partite Iva</u> a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste dal D.P.R. 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Il successivo comma 15-bis.2, chiarisce</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse. Per effetto del nuovo comma 7-ter, art. 11, D.Lgs. 471/1997, il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 35, D.P.R. 633/1972, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.</p>
151	<p>Vendita di beni tramite piattaforme digitali</p> <p>Le piattaforme digitali che facilitano le vendite di beni mobili individuati con Decreto Mef, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.</p>
152	<p>Responsabilità cessionario e committente per operazioni Iva inesistenti</p> <p>Modificando il comma 9-bis.3, art. 6, D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'Iva applicata mediante inversione contabile, si prevede che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.</p>
153-161	<p>Definizione agevolata avvisi bonari</p> <p>Viene introdotta la possibilità di <u>definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021</u>, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento <u>non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023</u> o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data. La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Il pagamento avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. La definizione avviene con il pagamento del debito residuo a titolo</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p><u>di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.</u></p> <p>Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.</p> <p>In deroga al c.d. Statuto del contribuente i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.</p>
160-161	<p>Riapertura termini versamenti</p> <p>Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l'Iva, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022. Il riferimento è ai versamenti già sospesi in favore delle <u>Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche</u> che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi: a) dell'art. 1, comma 923, lettere a) e c), L. 234/2021, con riferimento alle ritenute alla fonte e all'Iva; b) dell'art. 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022, che ha disposto una prima proroga della scadenza dei versamenti al 31 luglio 2022; c) dell'art. 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, che ne ha posticipato la scadenza al 30/11/2022; che si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29/12/2022, ovvero, in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29/12/2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione con l'applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.</p>
166-173	<p>Regolarizzazione irregolarità formali</p> <p>Viene introdotta la possibilità di <u>regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi</u>, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione: a) delle sanzioni emesse nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all'art. 5-quater, D.L. 167/1990; b) per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; c) per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. In deroga all'art. 3, comma 3, L. 212/2000, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un pvc, i termini di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997, sono prorogati di 2 anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.</p>
174-178	<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</p> <p>Viene prevista la possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter, D.P.R. 600/1973. Inoltre, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.</p> <p>La regolarizzazione avviene con <u>il versamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti</u>. Il versamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione.</p>
179-185	<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</p> <p>Viene prevista la possibilità di procedere alla definizione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, degli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, <u>relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché agli atti di accertamento con adesione</u></p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p><u>relativi agli inviti di cui all'art. 5-ter, D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.</u> In tal caso le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 218/1997, entro il termine ivi previsto, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17, D.Lgs. 241/1997. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, D.L. 167/1990. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione.</p>
186-205	<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie</p> <p><u>È introdotta la possibilità di definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023.</u></p> <p>La definizione avviene, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992.</p> <p>In caso di ricorso pendente iscritto nel I grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.</p> <p>In caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di I grado;b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di II grado. <p>In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), per la parte di atto annullata. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.</p> <p>Le controversie relative <u>esclusivamente alle sanzioni</u> non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.</p> <p>In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in I grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono **escluse** dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: **a)** le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione; **b)** le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma (ossia, ogni atto impugnato), esente dall'imposta di bollo e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17, D.Lgs. 241/1997. Nel caso di versamento rateale, il perfezionamento si ha con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione richiesta, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Per i processi dichiarati estinti l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione del diniego. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione. Resta ferma, in alternativa, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all'articolo 5, L. 130/2022.</p>
206-212	<p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle CGT di I e di II aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, <u>con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48, D.Lgs. 546/1992</u>. In deroga a quanto previsto dall'art. 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992, si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.</p> <p>Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997. Il mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla definizione e l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p> <p>Dalla definizione sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, D.Lgs. 546/1992.</p>
213-218	<p>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione</p> <p>In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. 546/1992, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte. La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. È esclusa la possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>definizione transattiva. Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 390, c.p.c. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589.</p>
219-221	<p>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale</p> <p>È possibile regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'omesso o carente versamento:</p> <p>a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;</p> <p>b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.</p>
222-230	<p>Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione</p> <p>Viene introdotto l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui: all'articolo 3, D.L. 119/2018; all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019; all'articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018.</p> <p><u>L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate.</u> Dal 1° gennaio 2023 fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra. Restano ferme, per i debiti di cui sopra, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>Lo stralcio non si applica ai debiti relativi: a) ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), D.L. 119/2018; b) alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e all'Iva riscossa all'importazione.</p> <p>Relativamente ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. L'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento opera limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. È consentito agli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative. Dal 1/1/2023 fino al 31/3/2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p>
231-252	<p>Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</p> <p><u>I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.</u></p> <p>Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore.</p> <p>Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'art. 6, comma 2, D.L. 193/2016; b) dell'art. 1, comma 5, D.L. 148/2017; c) dell'art. 3, comma 5, D.L. 119/2018; d) dell'art. 1, comma 189, L. 145/2018; e) dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, D.L. 34/2019.</p> <p>Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE,</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

2014/335/UE, 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione; **b)** le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16, Regolamento (UE) 2015/1589;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; **d)** le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell'art. 19, D.Lgs. 602/1973.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023. In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Nella stessa dichiarazione, integrabile entro il 30 aprile 2023, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: **a)** sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; **b)** sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; **c)** non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; **d)** non possono essere avviate nuove procedure esecutive; **e)** non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; **f)** il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973; **g)** si applica la disposizione di cui all'art. 54, D.L. 50/2017, ai fini del Durc.

Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il pagamento delle somme può essere effettuato: **a)** mediante domiciliazione sul c/c eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione; **b)** mediante moduli

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.</p> <p>Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione: a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.</p> <p>In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata, ovvero, di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'abbattimento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 112/1999. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.</p>
255	<p>Implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption</p> <p>Vengono chiarite le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (asset manager). Intervenendo sull'art. 162, Tuir, per effetto del nuovo comma 7-ter, viene stabilito che ai fini del precedente comma 7, e cioè ai fini di considerare un "agente indipendente" senza che si configuri una stabile organizzazione da parte del veicolo d'investimento, al ricorrere di specifiche condizioni (di cui al successivo comma 7-quater), si presume l'indipendenza dal veicolo di investimento non residente del soggetto (asset manager), residente o non residente, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che:</p> <ul style="list-style-type: none">- in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione;- ovvero contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. <p>Il successivo comma 7-quater stabilisce le condizioni affinché la disposizione di cui sopra possa considerarsi applicabile e, pertanto, il soggetto residente all'estero sia sottratto all'applicazione di quanto previsto dal comma 6, articolo 162, Tuir e non si configuri la stabile organizzazione, e precisamente:</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/1996;</p> <p>b) il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto da emanarsi a cura del Mef;</p> <p>c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a) non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25%. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il Decreto Mef stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;</p> <p>d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'art. 1, co. 6, D.Lgs. 471/1997. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'art. 110, co. 7, Tuir. Infine, per effetto del nuovo comma 9-bis, viene precisato che anche quando ricorrono le condizioni del co. 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio alla società veicolo di investimento.</p>
271-272	<p>Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività R&S</p> <p>Intervenendo sull'art. 5, comma 9, primo periodo, D.L. 146/2021, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività R&S, il termine viene prorogato al 30 novembre 2023 (anziché il 31/10). Inoltre, le certificazioni relative alle spese R&S, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate.</p>
273-275	<p>Estensione del principio di derivazione rafforzata</p> <p>Modificando l'art. 83, Tuir, viene stabilito che l'estensione del criterio di c.d. "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.</p>
276	<p>Contabilità semplificata</p> <p>Intervenendo sull'art. 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.</p>
277	<p>Bonus mobili</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	Viene modificato l'art. 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013, viene elevato il c.d. bonus mobili per l'anno 2023 a 8.000 euro.
294-296 e 299	Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1/1/2023 al 31/12/2023 ed è alternativo all'esonero di cui all'art. 8, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità). L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.
297-299	Esonero under 36 Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, art. 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall'art. 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.
298-299	Esonero donne L. 92/2012 Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, art. 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l'esonero contributivo di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.
306-307	Smart working lavoratori fragili Fino al 31 marzo 2023, i datori di lavoro, privati e pubblici, devono assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'art. 17, comma 2, D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2022. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
323	Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ISEE Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata: a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Inps, l'Agenzia delle entrate e il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Inps.
329	Proroga cassa integrazione straordinaria cessazione attività È prorogato per l'anno 2023 il trattamento straordinario di sostegno del reddito per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, (art. 44, D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
342	Prestazioni occasionali (c.d. Presto) Viene riformata la disciplina delle c.d. Presto (art. 54-bis, D.L. 50/2017): per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, <u>il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro</u> (in precedenza 5.000 euro). Le Presto possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. È abrogata l'autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese agricole. Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle Presto è vietato per le <u>imprese con più di dieci lavoratori a tempo indeterminato</u> , senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
357 - 358	Assegno Unico Universale Viene modificata la disciplina dell'Assegno Unico Universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nei seguenti termini: - è confermato l'importo di 175 euro per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età per ISEE fino a 15.000 euro; - la misura dell'assegno è aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni solo se l'ISEE del nucleo familiare non supera il limite di 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli; - la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico passa da 100 a 150 euro mensili;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>- è resa permanente la maggiorazione per ciascun figlio con disabilità di età fino a 21 anni;</p> <p>- è confermato l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;2. sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.
359	<p>Un mese all'80% di congedo parentale</p> <p>In riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2022, l'indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione.</p>
365	<p>Bonus rimozione barriere architettoniche</p> <p>Viene estesa al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, art. 119-ter, D.L. 34/2020, è stabilito che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.</p>
384-388	<p>Mezzi di pagamento</p> <p>Modificando l'art. 49, D.Lgs. 231/2007, <u>il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro.</u> Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'art. 15, comma 4, D.L. 179/2012 e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni. Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p>
402-403	<p>Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy</p> <p>Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>di 95 milioni di euro per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Mef, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.</p>
414-416	<p>Sostegno agli investimenti produttivi delle pmi Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, viene integrata l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai Decreti attuativi adottati ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.L. 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi.</p>
423	<p>Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Modificando l'art. 1, comma 1057, L. 178/2020, viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d'imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
614-615	<p>Crediti d'imposta in materia sportiva Viene prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta c.d. Sport bonus per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L'istituto si applica, per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Viene modificato l'art. 9, comma 1, D.L. 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall'art. 81, D.L. 104/2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1/1/2023 al 31/3/2023. Per il I trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro.</p>
685-690	<p>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per garantire il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, L. 145/2018 che si ricorda ammontare al 36% della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Le istanze devono essere presentate ai sensi del Decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>Per le medesime finalità, a <u>tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti</u>. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito di imposta non è soggetto al limite di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</p> <p>Ai fini della fruizione, il modello F24 è presentato <u>esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento</u>.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Mef, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>
815	<p>Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione</p> <p>Intervenendo sull'art. 40, comma 1, D.L. 144/2022, viene prorogata di ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili (dehors, elementi di arredo, attrezzature, pedane, tavolini, ecc.) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.</p>
837	<p>Modifiche alla disciplina Imu</p> <p>Viene modificato l'art. 1, comma 756, L. 160/2019, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'Imu, prevedendo che con Decreto Mef possono essere modificate o integrate le fattispecie già individuate. Intervenendo sul successivo comma 767 viene previsto che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base Imu e non quelle vigenti nell'anno precedente.</p>
894-895	<p>Proroga c.d. superbonus</p> <p>Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 176/2022, con conseguente conferma della percentuale del 110% anche per il 2023, non si applicano:</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

- | |
|---|
| <p>a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;</p> <p>b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;</p> <p>c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella del 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;</p> <p>d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</p> |
|---|

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFOMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI

La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto, per le società di persone e di capitali (cui sono equiparate sia le società di fatto sia le società di armamento), la possibilità di assegnare ai soci, a condizioni agevolate, i beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e/o i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, purché non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.) Sono escluse dall'agevolazione le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di società non residenti nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d'impresa.

L'agevolazione, alle medesime condizioni e fatte salve le specificità della singola operazione agevolata, si estende anche alle cessioni ai soci a titolo oneroso dei beni o alla trasformazione della società commerciale in società semplice. Di seguito si illustrano i principali aspetti che regolano la disciplina di assegnazione, fermo restando che ogni caso va valutato nello specifico in quanto le variabili sono numerose e possono riflettersi sui diversi aspetti dell'operazione.

Soci che possono fruire dell'agevolazione

Affinché possano fruire dell'agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Termini e imposta sostitutiva

L'operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il **30 settembre 2023** ed è assoggettata a un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap pari all'8% (aliquota che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in cui avviene l'assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l'operazione produce (sono agevolabili anche le assegnazioni che determinano una minusvalenza ferma restando la sua indeducibilità). Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi tra i 2). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell'assegnazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2023, e per il restante 40% non oltre il 30 novembre 2023.

Imposte indirette

Dal punto di vista delle imposte indirette, l'agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni: l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è "ridotta alla metà"; le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura "fissa".

Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le Direttive UE in materia. L'Iva, se dovuta, andrà quindi assolta nei modi "ordinari" o con applicazione del reverse charge nei casi previsti. La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito. Laddove l'immobile oggetto di assegnazione agevolata sia stato acquisito dalla società senza detrazione dell'Iva (perché l'acquisto è avvenuto presso un privato, ovvero prima dell'introduzione dell'Iva ante 1973, ovvero senza detrazione totale dell'imposta ai sensi degli artt. 19 e ss., D.P.R. 633/1972), l'assegnazione è considerata un'operazione fuori campo Iva.

Beni agevolabili

- i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, "non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa"; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali (articolo 90, Tuir), gli immobili "merce" e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10) purché non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l'esercizio dell'attività. Non rientrano invece tra i beni agevolabili:
 - i diritti reali parziali relativi ai beni (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà), fatto salvo il caso in cui la società usufruttuaria voglia assegnare o cedere il proprio diritto al socio nudo proprietario;
 - i terreni utilizzati in proprio da una società agricola per la coltivazione o l'allevamento;
 - le quote di partecipazione in altre società.

Le caratteristiche del bene devono essere valutate all'atto dell'assegnazione/cessione (a tal fine rileva il momento di effettuazione dell'assegnazione/cessione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione senza possibilità di sindacato da parte dell'Agenzia delle entrate.

Conseguenze in capo alla società

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

L'assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L'operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili pro quota, la par condicio è comunque rispettata qualora a un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci. Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l'imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale la plusvalenza ai fini dell'imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la par condicio tra i soci.

Conseguenze in capo ai soci

Il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati a imposta sostitutiva. La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata a imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili. Qualora la società assegnante sia una società personale il maggior valore attribuito al bene ai fini dell'imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

Trasformazione agevolata in società semplice

In taluni casi l'operazione agevolata più profittevole potrebbe essere quella della trasformazione della società commerciale in società semplice. L'operazione è attuabile a condizione che:

- la società abbia quale oggetto esclusivo o principale la gestione e il godimento dei beni agevolati;
- la compagine sociale all'atto della trasformazione sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa mentre l'Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all'attività imprenditoriale. L'imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l'assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non è interrotta dall'operazione di trasformazione.

Estromissione agevolata degli immobili dell'imprenditore individuale

La Legge di Bilancio 2023 ha anche riaperto la possibilità per l'imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione) posseduti alla data del 31 ottobre 2022. L'operazione di estromissione va eseguita entro il 31 maggio 2023 e gli effetti retroagiscono alla data del 1° gennaio 2023. Sulle plusvalenze che emergono dall'estromissione, determinata in misura pari

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

alla differenza tra valore normale (che può essere assunto in misura pari al valore catastale) e costo fiscale dell'immobile, è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura dell'8%, da versarsi per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2024. Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare dell'agevolazione gli imprenditori individuali che risultino tali sia alla data del 31 ottobre 2022 (data in cui deve risultare il possesso dell'immobile) sia alla data del 1° gennaio 2023 (data cui sono riferiti gli effetti dell'estromissione). L'agevolazione non compete all'imprenditore individuale che non riveste più tale qualifica alla data del 1° gennaio 2023 a seguito della cessazione dell'attività (anche in caso di affitto dell'unica azienda). Dal punto di vista oggettivo, possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura e per destinazione), mentre non possono essere agevolati i beni merce. L'estromissione si manifesta con il comportamento concludente, fermo restando che si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva. Pertanto, l'imprenditore estromette l'immobile annotando l'uscita dalla sfera d'impresa sul libro giornale (se in contabilità ordinaria) o sul registro dei beni ammortizzabili (se in contabilità semplificata). Laddove richiesta, entro il 31 maggio 2023 deve essere emessa autofattura (per le operazioni imponibili o esenti).

LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

L'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La modulistica utile alla presentazione delle istanze di rottamazione dei ruoli sarà pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 21 gennaio 2023.

Siccome il testo normativo fa riferimento alla data di affidamento del carico, per identificare l'ambito oggettivo delle cartelle "rottamabili", non rileva la data di notifica ma la data (antecedente in alcuni casi anche di qualche mese) di consegna del ruolo all'agente della riscossione. Nel caso, invece, di accertamenti esecutivi e di avvisi di addebito, la data di consegna del flusso è successiva alla data di notifica.

La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.

I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:

- dello sgravio delle sanzioni amministrative;
- dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
- dello sgravio degli interessi di mora;
- dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.

La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell'istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.

La procedura e gli effetti dell'istanza di rottamazione

La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito web entro il 21 gennaio 2023. Entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.

Oggetto	Note
---------	------

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Verifica importi rottamabili	Agenzia delle entrate Riscossione mette a disposizione nella area riservata di ciascun contribuente (accessibile tramite Spid) il dettaglio degli importi "rottamabili"
Presentazione dell'istanza	Dal 21 gennaio 2023 sarà disponibile la modulistica utile per la presentazione delle istanze di rottamazione, che in ogni caso va formalizzata entro il 30 aprile 2023
Liquidazione delle somme	Entro il 30 giugno 2023 saranno comunicate al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, a seconda della tipologia di pagamento richiesta nell'istanza
Pagamento	Il pagamento in unica soluzione o della prima rata dovrà avvenire entro il 31 luglio 2023

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- l'Iva riscossa all'importazione;
- le sanzioni diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare la volontà di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero di dilazionare il debito (cioè le somme dovute a titolo di capitale) in 18 rate scadenti la prima il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023 e le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di cadauno dei 4 anni successivi.

Con la presentazione dell'istanza viene sospeso il potenziale avvio di procedure esecutive da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La rottamazione si perfezionerà con il tempestivo pagamento della totalità degli importi dovuti. In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (anche solo di una singola rata in caso di pagamento rateale) la rottamazione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

La possibilità di fruire della rottamazione disposta dall'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 riguarda anche i piani di rateazione in corso: la sospensione del pagamento delle rate in scadenza prima dell'approvazione della modulistica utile per presentare l'istanza rappresenta una scelta consigliabile se si considera che le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente alla formalizzazione della domanda divengono acquisite definitivamente e non sono più rimborsabili.

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione

La L. 197/2022 propone al comma 222 e ss. anche una disposizione inerente all'annullamento automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni non superiore a 1.000 euro. Dalla data del 1° gennaio 2023 fino alla data dell'annullamento sono sospese le attività di riscossione dei debiti.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti di condanna della Corte dei conti;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- l'Iva riscossa all'importazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce, nel contesto della c.d. pace fiscale, la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Le somme oggetto di definizione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 153, L. 197/2022, è prevista la possibilità di regolarizzazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso:

al 31 dicembre 2019
al 31 dicembre 2020
al 31 dicembre 2021

richieste tramite le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.

Per poter accedere alla definizione agevolata delle somme è, inoltre, richiesto, alternativamente, che:

il termine di pagamento non si ancora scaduto al 1° gennaio 2023 ovvero, la richiesta sia recapitata successivamente al 1° gennaio 2023.

La definizione agevolata prevede il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono previste nella misura ridotta del 3%.

È ammessa la definizione anche nel caso di pagamento dell'avviso/comunicazione per le quali il pagamento è stato rateizzato e il pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Modalità di definizione

Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione viene meno e si rendono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997.

Modifica dei piani di rateizzazione

L'articolo 1, comma 159, L. 197/2022, interviene, a regime, sull'articolo 3-bis, comma 1, D.Lgs. 462/1997, ai sensi del quale era previsto che le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, potessero essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il comma 159

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

interviene stabilendo che tutte somme dovute possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Proroga notifica cartelle

Infine, in deroga a quanto previsto all'art. 3, L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.

NOVITÀ REGIME FORFETTARIO

Tra le disposizioni più attese della Legge di Bilancio vi è certamente l'ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, ampliamento che avviene attraverso l'innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l'accesso al regime stesso.

È però presente anche un "rovescio della medaglia", ossia una previsione che colpisce i soggetti che sfiorano i citati limiti, introducendo una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.

Infine, come intervento correlato (anche se in realtà come andremo a vedere i destinatari sono diversi in quanto dall'agevolazione sono esclusi proprio i forfettari) vi è la tassazione agevolata dei redditi incrementali d'impresa e lavoro autonomo.

La nuova soglia di accesso

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri, appunto, forfettari, applicando, a seconda dell'attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d'imposta.

Gruppo	Codice attività ATECO	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	(47.81)	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	(47.82 - 47.8)	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	(46.1)	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -	67%

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	
--	--	--

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità). Tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d'imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, previsti dal comma 54, art. 1, L. 190/2014, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati. Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023).

Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l'applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l'ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.

La fuoriuscita retroattiva

Va segnalato un ulteriore intervento riguardante il regime forfettario, che potrebbe causare non pochi problemi ai contribuenti che conseguono ricavi o compensi elevati; anche questa nuova disposizione è prevista dal citato comma 54 della Legge di Bilancio 2023. Mentre in precedenza (quindi fino al 2022) lo sfioramento del limite di ricavi o compensi incassati causava sempre la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall'anno successivo, senza alcun effetto sull'anno in cui avveniva il superamento, nella nuova disciplina applicabile dal 2023 la fuoriuscita potrà avere effetti anche in relazione al medesimo anno di superamento. Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, chi avrà compensi o ricavi superiori a 100.000 euro uscirà immediatamente dal regime forfettario, con riferimento al medesimo anno, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Tali effetti retroattivi riguardano la tassazione ai fini delle imposte sul reddito, mentre sarà dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla previgente disciplina, quindi senza alcun effetto sull'anno di superamento.

Nuova regola applicabile dal 2023: ricavi o compensi incassati		
Fino 85.000 euro	85.000,01 – 100.000,00	Oltre euro 100.000,00
Può essere mantenuto il regime forfettario	Fuoriuscita dall'anno successivo	Fuoriuscita dallo stesso anno

A oggi non sono del tutto chiari gli effetti reddituali sull'anno nel quale è avvenuto il superamento del limite di 100.000 euro; di certo il reddito prodotto non sarà più sottoposto a imposta sostitutiva, ma sarà soggetto a Irpef, ma altri aspetti non sono regolati dalla nuova norma. Venendo meno il regime forfettario dovrebbe venir meno la forfettizzazione del reddito e quindi saranno deducibili i costi sostenuti; conseguentemente si deve anche concludere che dovrebbero essere deducibili gli ammortamenti sui beni strumentali. Inoltre, dovrebbe essere detraibile l'Iva assolta sugli acquisti (almeno a partire dalle operazioni effettuate dalla data di superamento in poi). Su questi aspetti si attendono i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

TASSAZIONE INCREMENTALE

Nella Legge di Bilancio 2023 (commi 55-57) è previsto un secondo step nell'introduzione della flat tax, la cui applicazione è attualmente limitata al solo periodo d'imposta 2023. Per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario è prevista una tassazione del 15% (sostitutiva di Irpef e addizionali) da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15% sulle variazioni di reddito calcolate come differenza tra il reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente. Al riguardo si ritiene che il contribuente, oltre a non applicare il regime forfettario 2023, per accedere alla presente agevolazione non deve averlo applicato neppure nel triennio precedente di riferimento (almeno questa è l'interpretazione prevalente sul tema).

Tale imposta viene calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Esempio

Reddito 2023 = 100.000

Reddito 2020 = 50.000 reddito 2021 = 60.000 reddito 2022 = 80.000

Maggior reddito triennio precedente = 80.000

Differenza = 20.000

Decurtazione = 5% di 80.000 = 4.000

Reddito 2023 agevolabile = 20.000 - 4.000 = 16.000

La norma stabilisce che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. Inoltre, per il calcolo dell'acconto dovuto per il 2024 non si terrà conto di tale agevolazione.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA